

Direttive

sui principi ecologici per l'acquisizione e l'utilizzo di veicoli dell'amministrazione

del 11 dicembre 2020

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
vista l'ordinanza del 23 febbraio 2005¹ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC),
emana le seguenti direttive:*

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto

- 1.1.1 Le presenti direttive definiscono i principi ecologici per l'acquisizione e l'utilizzo di veicoli dell'amministrazione.
- 1.1.2 Precisano il principio dell'efficienza energetica per le autovetture e gli autofurgoni definito nell'articolo 23 capoverso 3 OVCC.

1.2 Destinatari

Le presenti direttive sono destinate a tutti coloro che effettuano l'ordinazione e a tutti gli utenti definitivi all'articolo 2 capoverso 1 OVCC, nonché ad armasuisse in quanto servizio centrale per gli acquisti di veicoli dell'amministrazione federale.

1.3 Concetti

- a. *Gestione delle flotte*: tutte le misure destinate allo sviluppo e al mantenimento di una flotta di veicoli conforme alle necessità e al loro utilizzo economico ed ecologico;
- b. *efficienza energetica*: il rapporto tra il consumo energetico o il consumo di carburante e le prestazioni di trasporto;
- c. *olio motore leggero*: oli motore con la specifica 0W-x, 5W-x o API EC II;
- d. *veicoli dell'amministrazione*: veicoli acquistati per i servizi definitivi all'articolo 2 capoverso 1 OVCC e i loro impiegati oppure messi a loro disposizione;
- e. *autoveicoli*: autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t), secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- f. *autofurgoni*: autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (classe N1) secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV;
- g. *utilizzo: esercizio e manutenzione di veicoli*;
- h. *veicoli d'intervento*: segnatamente i veicoli delle organizzazioni di pronto intervento, ossia veicoli per impieghi volti al mantenimento della sicurezza della popolazione;
- i. *veicolo puramente elettrico*: veicolo il cui funzionamento è puramente elettrico («veicolo puramente elettrico a batteria») (BEV) o veicolo a pila combustibile con vettore energetico a idrogeno o metanolo, azionato da un motore elettrico. Sono equiparati a questi veicoli i veicoli che funzionano con un'altra tecnologia equiparabile che non incide sulle emissioni di CO₂.

2 Mobilità

2.1 Mobilità ottimizzata dal punto di vista ecologico ed economico

Ogni esigenza di mobilità va analizzata in modo critico e ottimizzata per quanto riguarda la necessità e l'efficienza prestazionale ed energetica. Le misure destinate alla gestione della mobilità consistono in particolare:

- a. nel rinunciare e nel sostituire il trasporto fisico, ad esempio impiegando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e organizzando il lavoro in maniera ottimale;
- b. nel prediligere l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, in particolare l'utilizzo dei trasporti pubblici e nel ricorrere al traffico lento (ciclistico, pedonale);
- c. nell'utilizzare i trasporti pubblici in combinazione con il carsharing nonché nel condividere i veicoli con altri passeggeri (carpooling);

¹ RS 514.31

² RS 741.41

- d. nel combinare e coordinare i viaggi mediante la gestione delle centrali di mobilità e dei trasporti nelle unità amministrative con veicoli attribuiti stabilmente;
- e. nell'utilizzare mezzi di trasporto più efficienti;
- f. nell'utilizzare principalmente il veicolo con il minor consumo energetico e le emissioni di CO₂ più ridotte.

3 Acquisizione

3.1 Criteri generali per l'acquisizione di veicoli

3.1.1 Tutti i veicoli dell'amministrazione devono soddisfare, per quanto possibile, i seguenti requisiti:

- a. produrre basse emissioni foniche;
- b. utilizzare pneumatici della migliore categoria possibile relativa al consumo di carburante e con un rumore da rotolamento ridotto secondo il Regolamento (CE) n. 1222/2009³;
- c. utilizzare motori leggeri e oli motori leggeri.

3.1.2 Per quanto riguarda le acquisizioni il consumo energetico dei veicoli quale criterio di aggiudicazione riveste un'importanza di almeno il 20 per cento.

3.2 Principio

3.2.1 Ogni dipartimento assicura che all'acquisizione di un nuovo veicolo saranno ordinate di principio autovetture puramente elettriche.

3.2.2 L'acquisto di autovetture non prettamente a propulsione elettrica va motivato e deve essere autorizzato in qualità di deroga dalla Segreteria generale competente dei servizi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OVCC previo accordo con armasuisse.

3.2.3 All'acquisto di autofurgoni, veicoli a trazione integrale nonché veicoli d'intervento i dipartimenti devono, in linea di massima, acquistare veicoli puramente elettrici, a condizione che sia disponibile sul mercato un veicolo corrispondente e che ciò non comporti costi supplementari sproporzionati.

3.3 Criteri per le autovetture e gli autofurgoni

3.3.1 Oltre ai criteri elencati nell'articolo 23 capoverso 3 OVCC per quanto riguarda tutte le autovetture fino a un peso di 3.50 t, ad eccezione dei veicoli a trazione integrale e dei veicoli d'intervento, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

corrispondono alla categoria di efficienza energetica A o B e le loro emissioni di CO₂ non superano l'obiettivo vigente secondo l'articolo 10 della legge federale del 23 dicembre 2011⁴ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂).

3.3.2 Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni da acquistare non superano l'obiettivo vigente secondo l'articolo 10 della Legge sul CO₂.

3.3.3 La Segreteria generale competente per i servizi interessati secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OVCC decide, previo accordo con armasuisse, in merito alle deroghe.

3.4 Contratti quadro

3.4.1 Per i contratti quadro pluriennali si applicano i requisiti relativi all'acquisizione al momento dell'aggiudicazione del contratto.

3.4.2 In caso di contratti quadro pluriennali il servizio incaricato degli acquisti verifica per serie tipologiche già valutate la sostituzione, se gli sviluppi nel campo dell'ecologia o le modifiche delle basi legali lo richiedono.

4 Utilizzo

4.1 Stile di guida ottimizzato

I veicoli devono essere guidati in modo tale che il consumo di carburante, il consumo energetico e le emissioni foniche siano il più possibile bassi.

4.2 Formazione e informazione

4.2.1 I collaboratori che nell'esercizio della loro attività professionale conducono regolarmente un veicolo a motore, sono formati allo stile di guida ecologico e nella gestione della mobilità elettrica dalle loro unità amministrative secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OVCC.

4.2.2 I dipartimenti mettono a disposizione dei conducenti di veicoli dell'amministrazione informazioni sul tema della mobilità ecologica.

³ Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

⁴ RS 641.71.

5 Manutenzione ed equipaggiamento

5.1 Gestione delle flotte ottimizzata dal punto di vista ecologico

I responsabili della flotta secondo l'articolo 6 OVCC devono provvedere affinché i veicoli siano mantenuti ed equipaggiati in modo da mantenere l'efficienza energetica.

In particolare occorre:

- a. utilizzare motori leggeri e oli motori leggeri, se è possibile dal profilo tecnico e funzionale;
- b. utilizzare pneumatici della migliore categoria possibile relativa al consumo di carburante e con un rumore da rotolamento ridotto secondo il Regolamento sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali;
- c. verificare regolarmente e, se del caso, correggere le impostazioni del motore e della pressione dei pneumatici;
- d. eliminare rapidamente le lacune rilevanti ai fini del consumo (ad es. rimozione di zavorra inutile o di eventuali portabagagli);
- e. circolare con veicoli elettrici con gestione sostenibile ed efficiente dal profilo energetico delle batterie.

6 Disposizioni finali

6.1 Abrogazione di un altro atto normativo

Le direttive del 15 dicembre 2015 sui principi ecologici per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli dell'amministrazione sono abrogate.

6.2 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

11 dicembre 2020

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport

Viola Amherd

Va a:

Tutti i dipartimenti
Cancelleria federale
Legislazione DDPS (per la pubblicazione in Internet)